

Seminario

GLI EDIFICI PRODUTTIVI COLPITI DA INCENDIO

Ruolo, compiti e adempimenti del c.t.u.
Principi generali e profili processualistici

Avv. EMMA FASOLI



Verona, 29 giugno 2023

NOMINA E GIURAMENTO DEL CTU

- **FUNZIONE** del C.T.U.:

Assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica, che si presentino al giudice stesso allorché le domande formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise domande che richiedono altresì una preventiva risoluzione di questioni tecniche.

- **NOMINA:**

Art. 22 disp. att. c.p.c. *“Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.*

Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.

Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello”.

Art. 61 c.p.c.: possibile nomina di più consulenti, ma soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone (art. 191, comma 2, c.p.c.)

Art. 23 disp. att. c.p.c.: equa distribuzione degli incarichi

- **GIURAMENTO:**

Art. 193 c.p.c.: *“All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità. In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195 terzo comma”*

Art. 195, comma 3, c.p.c.: *“La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”* – alcune criticità

IL QUESITO

- Il C.T.U. deve fornire una compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli quesiti ed alle indagini svolte redigendo apposita relazione articolata.

Esempio di quesito standard:

DESCRIVA I LUOGHI

ACCERTI LE CAUSE DEL SINISTRO

VERIFICHI QUALI ACCORGIMENTI/DIFETTI/ECC.

QUANTIFICHI I DANNI

INDICHI I COSTI DI RIPRISTINO

Nel caso di incendio ad immobile produttivo: possibili profili di multidisciplinarietà

A fronte di comprovate esigenze in materie specialistiche che possono esulare dalla propria competenza, può avvalersi dell'opera di esperti specialisti (coadiutori).

- Al C.T.U. non è consentito di formulare valutazioni a contenuto giuridico, né gli possono essere demandate.
- Divieto di apprezzamenti soggettivi non corroborati da leggi scientifiche o consolidate da esperienza in campo tecnico.
- Obbligo del C.T.U. di confrontarsi con le argomentazioni dei consulenti di parte e di confutarle analiticamente sulla base di riconoscibili specifici argomenti tecnico-scientifici, evidenziando gli errori e i limiti delle consulenze tecniche di parte.
- Può essere chiamato a chiarimenti e/o ad integrare la perizia.

LE OSSERVAZIONI – IL RAPPORTO CON I CTP

- Esito C.T.U.: relazione scritta delle indagini complete svolte dal consulente, comprendente anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193 c.p.c. Una volta ricevute le osservazioni sulla relazione, egli dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

- I consulenti tecnici di parte:
 - sono equiparati, sul piano dell'indagine tecnica, agli avvocati;
 - possono essere scelti con massima libertà dalla parte che li nomina;
 - conseguentemente è diversa la propria responsabilità e a chi devono rispondere;
 - partecipano agli incontri e alle attività del consulente, devono perciò ricevere i relativi avvisi che possono essere anche dati a verbale, possono coadiuvare, assistere e controllare l'attività del C.T.U., stimolare l'indagine su alcuni aspetti, formulare le osservazioni tecniche.

Il C.T.U. non può svolgere attività di acquisizione di elementi utili al giudizio senza la presenza dei consulenti tecnici di parte (violazione del giusto processo e del principio del contraddittorio).

N.B. le dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201 c.p.c., che riportino fatti sfavorevoli alla stessa, sono prive di valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata.

I POTERI DEL C.T.U.

- Potere di acquisizione documentale (fascicolo telematico, enti pubblici, informazioni da terzi)

Principi enucleati da **Corte di Cassazione a SS.UU.**, sentenza del 1° febbraio 2022, n. 3086 (conforme, recentemente, Cass. civ., Sez. II, **Ordinanza, 14.06.2023, n. 16936**):

1.«*In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, **può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite** il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che **non si tratti dei fatti principali** che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio».*

2.«*In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, **non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti**, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, **a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali** dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio».*

3.«*In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di **fatti diversi dai fatti principali** dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di **nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa** o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso».*

4.«*In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento **di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti** a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di **nullità assoluta rilevabile d'ufficio** o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.».*

- Può sempre chiedere chiarimenti alle parti
- Può chiedere proroghe al giudice

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Non è una mera clausola di stile.

Il tentativo deve essere concreto ed effettivo e deve risultare dal processo verbale delle operazioni peritali.

Quando conciliare?

Conseguenze del mancato tentativo:

- 1) Possibile decurtazione del compenso. Cfr. Tribunale di Verona, Ordinanza 10.08.2021: *“è evidente come i ctu si siano limitati ad invitare le parti a conciliare evitando così di fatto di assolvere ad una parte, per nulla secondaria, del loro incarico che invece implicava necessariamente non tanto che essi espletassero, in prima persona, un tentativo di conciliazione, anche qualora non ne avessero ravvisato i presupposti, ma che almeno procedessero a tale valutazione di segno negativo e ne riferissero nella loro relazione al fine di fornire al giudice della eventuale fase di merito, elementi utili ad una sua autonoma valutazione sul punto”*.
- 2) Impossibilità, di fatto, di addivenire ad accordi tra le Parti (e, in particolare, con le Compagnie Assicurative), sia in seno alla consulenza che al di fuori

Art. 199 c.p.c.: *«Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.*

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale».

QUANDO LA CTU È NULLA?

- Mera irregolarità
- Inesistenza della C.T.U.
- Nullità della C.T.U.
 1. Nullità formale
 2. Nullità sostanziale
 3. Nullità relativa (sanata se non è eccepita nella prima difesa utile)
 4. Nullità assoluta (rilevabile d'ufficio e/o come motivo di impugnazione)

Grazie per l'attenzione.

Avv. Emma Fasoli

Studio Legale Rigoli & Associati

fasoli@studiorigoli.com

Via Albere 10 – 37138 Verona